

COMMISSIONI RIUNITE
BILANCIO (V) — LAVORI PUBBLICI (IX)

4.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA V COMMISSIONE
PAOLO CIRINO POMICINO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Nuova discussione e approvazione):	
Disposizioni in materia di calamità naturali (2824)	3
CIRINO POMICINO PAOLO, <i>Presidente della V Commissione</i>	3, 4, 5
GEREMICCA ANDREA	3, 4
PETROCELLI EDILIO	5
SAPIO FRANCESCO	5
ZAMBERLETTI GIUSEPPE, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i> . .	4, 5
Votazione segreta:	
CIRINO POMICINO PAOLO, <i>Presidente della V Commissione</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

GIOVANNI MOTETTA, *Segretario della V Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Nuova discussione del disegno di legge:
Disposizioni in materia di calamità naturali (2824).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la nuova discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di calamità naturali ».

Nel riprendere la discussione del disegno di legge, informo i colleghi del fatto che il Presidente della Camera ha sospeso gli effetti della precedente deliberazione delle Commissioni riunite, per dar modo alla I Commissione affari costituzionali di esprimere il suo parere, come prescritto dal regolamento, sulle modifiche apportate al nuovo testo, rientranti nella sua competenza. Ora, tale Commissione ci ha fatto pervenire il seguente parere, espresso ieri:

« PARERE FAVOREVOLE

al nuovo testo trasmesso dalle Commissioni di merito *a condizione*:

che l'articolo 12 del disegno di legge venga riformulato in modo da garantire:

1) che l'immissione nei ruoli ad esaurimento venga subordinata all'espletamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti attualmente previsti dallo stesso articolo 12;

2) che la procedura del concorso speciale venga estesa a tutto il personale di ogni ente ed amministrazione, anche statale, che abbia svolto attività di servizio in relazione agli eventi sismici previsti dal disegno di legge;

3) che dal concorso vengano esclusi i soggetti eventualmente sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza sulla base delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646 ».

ANDREA GEREMICCA. Poiché non ho potuto seguire la precedente discussione, vorrei essere informato sulle dimensioni quantitative dell'articolo 12, cui sono riferite le osservazioni della I Commissione affari costituzionali. A proposito del personale proveniente da altre amministrazioni, e che potrà optare per l'immissione nei ruoli speciali istituiti presso la regione o per quella concernente i ruoli del comune di Napoli, gradirei sapere di quante unità si tratta, di preciso. Inoltre, vorrei informazioni circa l'onere finanziario comportato dall'articolo in questione.

PRESIDENTE. Anche dai precedenti atti delle Commissioni, emerge che sono stati richiesti dati alle autorità competenti ed agli enti interessati; in base alle molte risposte pervenute si è operata una quantificazione della spesa, individuata in 40 miliardi per la spesa a regime: questa stima appare attendibile, oltre che molto superiore a quella inizialmente prevista (in un primo tempo si parlava solo di 6-7 miliardi).

Su questa materia, tuttavia, desidero chiedere al ministro che, nell'ordinanza di applicazione dell'articolo 12, fissi cri-

teri e le modalità per uno svolgimento rigorosamente uniforme del concorso ivi previsto.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Accetto senz'altro questa richiesta.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'approvazione definitiva dell'articolo 12, del quale, per chiarezza, darò nuovamente lettura:

ART. 12.

1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio, alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti e delle società a partecipazione statale convenzionato con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti.

2. La immissione nei ruoli di cui al precedente comma è subordinata al pos-

sesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego ad eccezione dell'età. Il trattamento economico è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideeterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, posto a carico del fondo della protezione civile, è valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per i trasferimenti statali agli enti interessati degli anni successivi.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile determina con proprie ordinanze i criteri di applicazione del presente articolo.

5. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data del 31 dicembre 1986.

Su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, presento il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblica-

zione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove prestano servizio. Il personale in servizio presso i commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso, alle medesime condizioni, nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti.

2. La immissione nei ruoli di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego ad eccezione dell'età e al superamento di un concorso riservato da svolgere secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 4. Non possono in ogni caso essere ammessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 dicembre 1982, n. 646. Possono richiedere, alle medesime condizioni, l'immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 i dipendenti di ogni ente ed amministrazione, anche statale, che abbia svolto attività di servizio in relazione agli eventi sismici indicati al medesimo comma. Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato, ferme restando le norme vigenti sul riconoscimento dei servizi pregressi.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, posto a carico del fondo della protezione civile, è valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per i trasferimenti statali agli enti interessati degli anni successivi.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile determina con proprie ordinanze criteri e modalità di applicazione del presente articolo.

5. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data del 30 giugno 1987.

12. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

FRANCESCO SAPIO. Il gruppo comunista era favorevole a mantenere nel dispositivo il concetto di uniformità, nello svolgimento del concorso, e pertanto ora ritiene che si debba in qualche modo precisare che l'espletamento delle prove di concorso sia centralizzato, per garantire la massima uniformità di trattamento.

EDILIO PETROCELLI. Anch'io formulo questa richiesta.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. D'accordo: accetto la richiesta che lo svolgimento del concorso sia uniforme e centralizzato.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di calamità naturali » (2824).

Presenti e votanti	51
Maggioranza	26
Voti favorevoli	51
Voti contrari	0

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

Alborghetti, Ambrogio, Barontini, Bonferroni, Carrus, Casini Pier Ferdinando, Castagnola, Cavagna, Cirino Pomicino, Coloni, Conte Carmelo, Crivellini, Dal Maso, D'Acquisto, Macciotta, Manca, Mannino, Marrucci, Memmi, Motetta, Orsini Gianfranco, Peggio, Perugini, Polidori, Pumilia, Sacconi, Sannella, Santini, Sinesio, Tempestini, Tiraboschi, Vignola, Zarro, Bonetti Mattinzoli, Bosco Bruno, Boselli, Botta, Bulleri, Chella, Columba,

Comis, Fabbri, Geremicca, Jovannitti, Paganelli, Palmi, Polesello, Rebullà, Ricciuti, Sapio, Satanassi.

La seduta termina alle 9,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO